

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 18 - 3 MAGGIO 2023

Sommario

Atti parte 1

CORTE COSTITUZIONALE

Atti Corte Costituzionale e organi giurisdizionali

Sentenza n. 82 del 21.02.2023

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo).

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 176 del 31.03.2023

RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI - ANNO 2023 - INDICAZIONI ALLE ASL SUI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO REGIONALE.

Deliberazione n. 183 del 31.03.2023

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021. ORDINAMENTO PROFESSIONALE. NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione DPC022 n. 14 del 07.02.2023

Decreto Interministeriale Ministero per pe Disabilità di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2022 ad oggetto “attribuzione alle Regioni e Province Autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità” Approvazione fabbisogno

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -

TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. 46/DPE014 del 23.03.2023

Art. 47 del Regolamento Regionale Decreto n.1/ Reg. del 28 marzo 2022. Modifica in favore di Energy Production Industry Company S.r.l. della titolarità della concessione di pertinenza idraulica - Fiume VOMANO prospiciente le p.lle 29 Foglio 31 e 66 foglio 30, Area Demaniale mq. 101,91 + 71,41 Coperti sita in comune di Morro D'Oro, uso canale di derivazione e posizionamento turbina, atto di concessione n.9 del 15/09/2021 reg. al n.931 del 16-09-2021. Pratica n° TE/C/429

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

Determinazione n. DPF011/25 del 26.04.2023

REGISTRO REGIONALE CONCERNENTE L'ELENCO DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI – REGIONE ABRUZZO – AGGIORNAMENTO DATI LABORATORIO LASER LAB S.R.L. PER CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DA LASER LAB S.R.L. A LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE S.R.L.

REGIONE ABRUZZO - DPH - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Determinazioni

Determinazione n. 590/DPH008 del 18.04.2023

POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41”. Approvazione 3° scorrimento della graduatoria di merito Linea di intervento 3 con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2021-2027.

CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

Atti degli Enti locali

Estratto Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016

APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SUBCOMPARTO 1 COMPARTO 2 SETTORE F IN VIA DEL BIANCOSPINO

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Atti degli Enti locali

Avviso

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANO COMPLESSO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COMMERCIALE IN VARIANTE AL PRG DA PARTE DELLA SOCIETÀ BRICK SRL”

Avviso

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG (ARTT. 5 E 22) DELLA CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1983.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo - revisione degli

areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Proposta di aggiornamento.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A

Pubblicazioni di interesse regionali

Estratto Decreti 3/2023 e 4/2023

Soppressione di n. 4 Passaggi a Livello, ubicati in comune di Teramo ai km 22+784 / 22+905 / 23+253 / 23+466 mediante opera sostitutiva “Sottovia carrabile al km 23+113” e soppressione del passaggio a livello al km 52+071 in comune di Popoli della linea ferroviaria Pescara – Sulmona.

AVV. EDMONDO PANELLA

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedimento n. 261/2023 R.G. del Tribunale di Avezzano. Estratto.

Procedimento n. 261/2023 r.g. del Tribunale di Avezzano. Estratto.

SENTENZA N. 82

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D’ALBERTI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-19 maggio 2022, depositato in cancelleria il 19 maggio 2022, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessia Frattale per la Regione Abruzzo;

deliberato nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 19 maggio 2022 (reg. ric. n. 32 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17, commi 1 e 3, e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

2.– Il ricorrente rappresenta che la legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 reca una specifica disciplina per promuovere il turismo motociclistico e, a tal fine, ha previsto una serie di interventi senza quantificarne gli oneri e senza prevedere adeguata copertura finanziaria.

In particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, comporterebbero nuove spese le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevedono, rispettivamente, l'istituzione e la redazione di una «Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo» e il relativo «Piano di gestione» (artt. 1 e 2); la realizzazione di interventi in materia di programmazione turistica regionale che comprenda la promozione della rete degli itinerari mototuristici; l'organizzazione di eventi, quali motoraduni e *motoraid*; la diversificazione delle offerte ricettive; il coordinamento degli itinerari mototuristici regionali abruzzesi con quelli nazionali e internazionali; la promozione degli itinerari mototuristici abruzzesi (art. 3); l'istituzione dell'accompagnatore mototuristico, iscritto in un apposito elenco regionale di valore puramente informativo che viene pubblicato sul sito internet istituzionale e sul portale turistico regionale (art. 5).

In relazione alle suddette attività il successivo art. 6, comma 1, oggetto di impugnazione, prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui l'amministrazione farà fronte ai relativi oneri con le risorse esistenti a legislazione vigente.

3.– Le censure del ricorrente si appuntano sul fatto che la clausola di invarianza finanziaria della spesa non è stata supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 per dimostrare la sufficienza delle risorse esistenti e, pertanto, si risolverebbe in una mera clausola di stile, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., che impone la quantificazione e la copertura della spesa, e con l'art. 117, terzo comma, Cost. che, tra i principi di coordinamento della finanza pubblica, annovera la necessità di redigere la relazione tecnica delle leggi di spesa.

4.– Con lo stesso ricorso è impugnato anche il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevede un apposito e nuovo capitolo di bilancio per il futuro compimento delle attività previste dall'art. 4 della medesima legge regionale, senza quantificare e coprire gli oneri conseguenti.

Il suddetto art. 4 prevede interventi a favore delle persone affette da disabilità e per la mobilità sostenibile e la guida con prudenza; in particolare, alla Regione è affidato il compito di promuovere e sostenere tali attività anche mediante la concessione di finanziamenti specifici per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la fruibilità della rete mototuristica con speciali tipologie di moto dedicate, quali motocarrozette o *sidecar*, nonché per la promozione del mototurismo con mezzi ecologici e per il suo svolgimento in sicurezza, attraverso una campagna di sensibilizzazione attuata con cartellonistica stradale.

5.– L'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 stabilisce che gli interventi, previsti dal precedente art. 4 della stessa legge, saranno finanziati a decorrere dall'anno 2023, ma non quantifica la relativa spesa, rinviando alle singole leggi di bilancio annuali.

Secondo la difesa statale, tale modalità di copertura della spesa sarebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che impone la quantificazione degli oneri e l'indicazione della copertura per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024.

6.– Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo eccependo la non fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In riferimento alle attività previste dagli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la difesa regionale ha dedotto che esse possono essere svolte senza incremento alcuno della spesa, facendo ricorso alle risorse destinate alla programmazione e pianificazione turistica per la quale la legislazione vigente prevede appositi stanziamenti di risorse.

6.1.– In particolare, la Regione evidenzia che le attività di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 si traducono in una ricognizione e valutazione degli itinerari turistici, per consigliare quelli da effettuare in moto, e, per loro natura, rientrano nell'attività di pianificazione turistica realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate sulla base della legislazione vigente.

6.2.– Parimenti senza oneri, facendo ricorso ad intese e ad altre forme di

coordinamento, potrebbero attuarsi le attività di cui all'art. 3 della legge regionale impugnata per la realizzazione di una rete degli itinerari di mototurismo e per la promozione di eventi dedicati, comprese le attività di diversificazione dell'offerta delle strutture ricettive, anche tramite apposita segnaletica, e il coordinamento con itinerari di altre regioni e con quelli internazionali.

Secondo la difesa della resistente, sarà la Giunta regionale, in sede di programmazione turistica e nei limiti delle risorse disponibili, a promuovere gli interventi soprarichiamati, coordinandoli con quelli finanziati sulla base dei fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

6.3.– Con riferimento all'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la Regione osserva che l'integrazione del repertorio regionale con il profilo professionale dell'accompagnatore mototuristico integra un'attività ordinaria che la legislazione di settore già demanda alle strutture amministrative competenti in materia di formazione professionale.

6.4.– In sintesi, dunque, la natura stessa delle attività previste dagli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 sarebbe idonea a suffragare la clausola di invarianza finanziaria, rendendo irrilevante la mancanza di apposita relazione tecnico-finanziaria per dimostrare l'assenza di oneri aggiuntivi.

7.– In merito all'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, la difesa regionale osserva che gli impegni di spesa derivanti dall'art. 4 della legge regionale impugnata integrano spese continuative di carattere facoltativo che non generano un obbligo immediato di copertura finanziaria della spesa, ma consentono di individuarla di volta in volta nell'ambito del bilancio dei singoli esercizi, giusto quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che si applica alle regioni quale norma speciale e prevalente rispetto agli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 indicati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, troverebbe applicazione il richiamato art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e la norma regionale impugnata non sarebbe in contrasto né con l'art. 19 della legge n. 196 del 2009 per la mancata quantificazione della spesa, essendo essa discrezionale, né con l'art. 17 della stessa legge n. 196 del 2009 per l'assenza della relazione tecnico-finanziaria e della copertura finanziaria, non essendo la spesa

quantificabile.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria della spesa per il compimento di attività volte a promuovere e sostenere il mototurismo regionale (indicate dai precedenti artt. 1, 2, 3 e 5) e l'istituzione di un apposito stanziamento di bilancio per finanziare, a decorrere dall'anno 2023, gli interventi (di cui al precedente art. 4), per l'attività mototuristica con mezzi ecologici e con mezzi idonei ai soggetti diversamente abili, nonché gli interventi necessari ad una campagna di sensibilizzazione al mototurismo in sicurezza, il tutto anche mediante la concessione di finanziamenti specifici.

2.– Con riferimento al comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, le censure del ricorrente concernono la clausola di invarianza finanziaria della spesa che non è supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di dimostrare la possibilità di adempiere alle funzioni attribuite dagli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

3.– Quanto al comma 2 dell'art. 6 impugnato, il Presidente del Consiglio dei ministri censura la mancata quantificazione e copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale impugnata – in particolare gli interventi per la diffusione del mototurismo con mezzi ecologici e con mezzi idonei al trasporto dei disabili e gli interventi per il mototurismo in sicurezza – rinviando, invece, per l'individuazione delle risorse, agli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio regionale.

L'illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni è dedotta in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009, che prescrive la redazione di relazioni tecniche per dimostrare la copertura della spesa o la sua invarianza, e all'art. 19 della medesima legge n. 196 del 2009, che estende la quantificazione e la copertura delle spese pluriennali prevista per le leggi statali anche alle disposizioni delle leggi regionali.

4.– La questione relativa all'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 è fondata.

4.1.– Il principio di copertura finanziaria della spesa e il correlato obbligo di

quantificazione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. impongono un preciso vincolo al legislatore che viene declinato nella redazione della relazione tecnica, disciplinata dall'art. 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in base al quale tutti gli atti normativi sono accompagnati, appunto, dalla suddetta relazione, «predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti».

Il successivo comma *6-bis* dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009 si occupa della clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che in tali casi «la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria».

L'art. 19 della medesima legge n. 196 del 2009 estende, poi, tali precetti a tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, il legislatore regionale è tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti.

5.– Questa Corte ha più volte precisato che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che, «[o]ve la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile» (sentenza n. 115 del 2012), consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della

copertura.

6.– Pertanto, la Regione avrebbe dovuto redigere apposita relazione tecnica sulla possibilità di realizzare il disposto legislativo attraverso le normali dotazioni degli uffici, e, quindi, non può essere accolta la prospettazione difensiva per cui l'illegittimità costituzionale sarebbe esclusa dal fatto che la promozione dell'attività mototuristica avrebbe un mero carattere di indirizzo non comportante spese aggiuntive.

Peraltro, tale affermazione non trova conferma nella stessa legge regionale oggetto di impugnazione e, in particolare, nel disposto dell'art. 3, comma 2, laddove si prevede che i suddetti interventi «sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei».

La necessaria relazione tecnica avrebbe dovuto specificare quanto di pertinenza della normale dotazione degli uffici e quanto, invece, avrebbe dovuto essere imputato ai fondi europei.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

7.– Diversa questione è quella promossa dal ricorrente in ordine al comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 che, per le modalità di finanziamento delle attività del precedente art. 4, non provvede contestualmente alla copertura dei relativi oneri rinviando, invece, agli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio annuale regionale.

L'art. 4 è dedicato a interventi in favore dei disabili, nonché per la mobilità sostenibile e la guida con prudenza, e attribuisce alla Regione un compito di promozione e sostegno in tali campi, da realizzarsi anche mediante finanziamenti specifici sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la fruibilità della rete mototuristica con speciali tipologie di moto dedicate, quali motocarrozzette o *sidecar*, sia per la promozione del mototurismo con mezzi ecologici e per il suo svolgimento in sicurezza, attraverso una campagna di sensibilizzazione attuata con cartellonistica stradale.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge regionale impugnata è dedotta in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 19 della legge n. 196 del 2009 che prescrive la quantificazione e la copertura delle spese pluriennali.

8.– La questione non è fondata.

9.– La Regione fa corretto riferimento all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le spese pluriennali continuative, prevede che le leggi regionali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi.

Il rinvio alla successiva legge di bilancio non concerne soltanto il *quantum* della spesa, ma al legislatore regionale è rimesso anche l'*an* della realizzazione delle attività.

10.– Gli interventi previsti dall'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 non sono, infatti, di immediata applicazione e la norma attribuisce alla Regione un compito di promozione e sostegno di tali attività, demandando alla Giunta regionale di disciplinare la concessione dei finanziamenti specifici per favorirne il compimento.

A tal fine il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale impugnata, nell'individuare un capitolo di bilancio su cui appostare le risorse per sostenere gli oneri dei suddetti interventi, richiama espressamente l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e precisa che l'autorizzazione di spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale, con ciò rendendo evidente il carattere eventuale dell'attività, in relazione alle necessarie risorse disponibili.

11.– In applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, dunque, la legge regionale impugnata rinvia l'obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l'adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse.

In questo senso, il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 dispone che: «[l]'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale»; e ciò in attuazione del canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. di cui il ricordato art. 38 costituisce disposizione specificativa (in questi termini sentenza n. 226 del 2021).

L'omessa quantificazione degli oneri e il rinvio del finanziamento degli interventi al 2023 trova, dunque, fondamento nella natura non obbligatoria della spesa prevista dalla disposizione impugnata, «restando comunque fermo che qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023).

Pertanto, va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale,

promossa in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, stante il carattere eventuale della spesa la cui quantificazione spetterà alle leggi di bilancio annuali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo);

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17, commi 1 e 3, e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

DGR n. 176 del 31/03/2023

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI - ANNO 2023 - INDICAZIONI ALLE ASL SUI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO REGIONALE.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/03/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	ASSENTE

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA****DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE****DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

RECEPIMENTO DEL PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI

OGGETTO: CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI - ANNO 2023 - INDICAZIONI ALLE
ASL SUI CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO REGIONALE.

VISTO l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals", che, nell'istituire l'agenzia per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemical Agency), modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000 /21/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

VISTO il D.L. 15.02.2007 n. 10, art 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «Regolamento REACH»), e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (di seguito «Regolamento CLP»), e l'instaurazione di un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e del Regolamento CLP;

VISTO il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;

PRECISATO che:

-nell'ambito dell'ECHA, un ruolo di rilievo è attribuito al Forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della normativa (di seguito «Forum dell'ECHA»), che coordina la rete delle Autorità degli Stati membri preposte all'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati dagli Stati membri;

-tra i compiti del Forum dell'ECHA, si evidenziano sia il coordinamento di progetti di controlli armonizzati (denominati REACH En Force projects: di seguito «REF» e Progetti Pilota) che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione;

-ogni Stato membro della Unione Europea adotta modalità nazionali di controllo seguendo le indicazioni e i criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA;

-l'Italia, nell'ambito dei piani nazionali di controllo adottati a partire dall'anno 2011, aderisce ai progetti di controlli armonizzati del Forum dell'ECHA (REF e Progetti Pilota), ciascuno mirante al controllo di specifiche disposizioni e ad un definito target di imprese (definito target group);

RICHIAMATO l'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento REACH e successive integrazioni di cui all'Accordo 213/CSR del 6 dicembre 2017, disciplina la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali anche in materia di Regolamento CLP;

CONSIDERATO che nell'Accordo sono forniti gli elementi per l'elaborazione dei piani nazionali delle attività di controllo da redigere su base annuale tenendo conto, inter alia, delle indicazioni provenienti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 con la quale si è recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07/12/2009;

VISTO il DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502";

VISTO il Decreto 12.03.2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";

DATO ATTO che il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici prevede il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi, anche in relazione alla programmazione regionale di cui ai piani di prevenzione, per quanto concerne le attività programmate;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 476 del 14/06/2010 punto 6) nella quale si è dato atto che il piano regionale dei controlli sui prodotti chimici sarà elaborato in conformità al Piano nazionale delle attività di controllo;

RICHIAMATE le D.G.R. n. 675 del 10/10/2011, D.G.R. n. 542 del 29/08/2012, D.G.R. n. 317 del 29/04/2013, D.G.R. n. 320 del 5/05/2014, D.G.R. n. 261 del 11/04/2015, D.G.R. n. 245 del 19/04/2016, D.G.R. n. 283 del 31/05/2017, D.G.R. n. 359 del 4/06/2018, n. 291 del 27/03/2019, D.G.R. n. 461 del 03/08/2020, D.G.R. n. 782 del 13/12/2021 e D.G.R. 442 del 02.08.2022 con le quali sono stati recepiti i piani nazionali dei controlli a partire all'anno 2011 all'anno 2022 e approvati i rispettivi piani regionali in ordine all'applicazione del regolamento REACH;

VISTO il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici relativo all'anno 2023 trasmesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con nota del 27 gennaio 2023 acquisita al protocollo del Dipartimento Sanità n. RA/0032973/23 del 30/01/2023 (**Allegato 1** - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione);

ATTESO che il predetto Piano Nazionale orienta l'attività di controllo sui prodotti chimici, specificando i metodi di individuazione delle imprese oggetto del controllo, i criteri di priorità nella selezione delle imprese sottoposte a controllo, le fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo, la tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo, gli obiettivi del controllo, la modalità di rendicontazione dei controlli, le attività di controllo analitico, le modalità di rendicontazione dei controlli analitici, la quantificazione numerica dei controlli;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 869 del 28.12.2022 recante "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" e individuazione delle autorità regionale e di controllo dei biocidi.

PRESO ATTO di quanto è emerso in seno al Comitato di Coordinamento regionale Interdirezionale in materia di REACH riunitosi in data 22/02/2023;

RITENUTO di dover procedere al recepimento del Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici anno 2023 e di fornire alle ASL della Regione Abruzzo indicazioni operative sul numero di controlli da realizzare per l'anno 2023;

PRECISATO altresì che, ai sensi dell'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009, entro il 31 marzo di ogni anno, se non diversamente specificato nel piano stesso, le Autorità per i controlli sul REACH e CLP delle Regioni e Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo svolte nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle Regioni e PP.AA., secondo un format predisposto dalla ACN REACH-CLP in condivisione con le Regioni e PP.AA.;

DATO ATTO che, con la citata nota del 27 gennaio 2023 la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, nell'inviare il Piano nazionale delle Attività di controllo sui Prodotti Chimici dell'anno 2023 ribadiva che *"Laddove ritenuto opportuno, in continuità con l'anno precedente, rimane la possibilità di eseguire attività di controllo in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale, così come possono essere eseguite attività di controllo delle vendite on line da remoto senza la necessità di procedere al controllo in sito"* e che *"...l'allegato 2 al PNC 2023 è inclusivo di elementi confidenziali, pertanto, in coerenza con quanto deliberato nella riunione del Comitato tecnico di coordinamento REACH del 24 gennaio 2018, non è soggetto a pubblicazione"*;

RILEVATO che la presente proposta non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

DATO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Tanto premesso,

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni specificate in premessa,

Che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.Di prendere atto e recepire il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici relativo all'anno 2023 trasmesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Sanità n. RA/0032973/23 del 30.01.2023 (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione).

2. Di dare mandato alle ASL della Regione Abruzzo di realizzare le azioni previste dal Piano nazionale dei controlli anno 2023 e, tenuto conto di quanto condiviso in seno al gruppo di Coordinamento regionale Interdirezionale in materia di REACH riunitosi in data 22/02/2023 e di fissare gli obiettivi quantitativi per l'anno 2023 come di seguito esplicitato, anche in termini di operatore equivalente, inteso quale impegno orario medio annuo del personale nei controlli, nella formazione e informazione:

PROGRAMMAZIONE 2023

OPERATORE EQUIVALENTE: n. 1 pari all'impiego di n. 1600 ore complessive annue di un operatore per:

-N° IMPRESE: n. 12 (n.3 per ASL) individuate seguendo i target nazionali, regionali ed i REF proposti da ECHA

-N° CONTROLLI ANNUI: 80 (20 per ASL) su adempimenti relativi alle indicazioni fornite nel PNC e nel presente Piano

-N° CAMPIONAMENTI: 4 (1 per ASL)

-N° CORSI FORMATIVI: 2 (1 Corso regionale di base per ispettori; 1 corso ricaduta a livello regionale per gli ispettori Reach)

-N° EVENTI INFORMATIVI: 1

-N° CONTROLLI ANNUI SU BIOCIDI: n. 4 (1 per ASL)

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

4- Di dare atto che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha precisato che l'allegato 2 al Piano Nazionale è inclusivo di elementi confidenziali e, pertanto, non soggetto a pubblicazione;

5. Di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza alle Direzioni Generali delle ASL del territorio e ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Giulietta Di Luzio
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Arianna Cutilli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
Franco Caracciolo
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Allegato2PNC2023.xlsx
Impronta EA5F82469C266F90054E707172DEEA36A1F56DCFD4B4982EEA2E075645517309

Nome allegato: RA0032973 del 30.01.2023 .pdf
Impronta C02A7092CC126038F30FC842A223C74A98DA0048AA77EAE4B9295BEA8ECB0C5E

Nome allegato: PNC2023 e allegato1PNC2023.pdf
Impronta 6562881D159A11A221B5D005C4D90F9442AF8D58F8AB213502A4341AB507E7BB

Nome allegato: Allegato2PNC2023_TabellaA.pdf
Impronta A3D972DD107B45F53154756CB19A83995F7F0283592778ABBB53E234B268FE94

Nome allegato: Allegato2PNC2023 _TabellaB.pdf
Impronta 1F1687960F2A99591EE3D3AEBE4037107D9DE8E079A278F2F83202891E8985AC

Nome allegato: Allegato2PNC2023_Tabella C.pdf
Impronta 17D2764ED26AB8D398C44F7657C47F550D7FD38934F8548A7ACE5EDD34090289

Nome allegato: Allegato2PNC2023_Tabella D.pdf
Impronta 63AEB34C043229C9D35BEF61BB84051DE28C71191299B228F59F594EED194C0



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
DPF010001 UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 04/04/2023 10:41:27

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 04/04/2023 11:15:15

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 176 del 31.03.2023

Allegato 1_ Nota prot. del Dipartimento Sanità n. RA/0032973/23 del 30.01.2023 (

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-03/ra0032973-del-30-01-2023.pdf>

Hash: ed7f0f797194c3b2b8f7fed1c43e8649

Allegato 1_ Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/pnc2023-e-allegato1pnc2023.pdf>

Hash: d680b5aeb8ac21857c070928469ccc22



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

DGR n. 183 del 31/03/2023

OGGETTO: CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021. ORDINAMENTO PROFESSIONALE. NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/03/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	ASSENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA

DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021.

OGGETTO: ORDINAMENTO PROFESSIONALE. NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 52, comma 1-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla Legge n. 113 del 6.8.2021 e s.m.i., che prevede: *“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”;*

-la L.R. n. 77 del 14.9.1999 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro della Regione Abruzzo*”;

-il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 il cui art. 12 aveva confermato il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 3 del CCNL del 31.3.1999, articolato nelle quattro categorie A, B, C e D;

-il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali per il Triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, ed in particolare il Titolo III “*Ordinamento Professionale*”, Capo. I “*Nuovo sistema di classificazione*”;

RICHIAMATI:

•l’art. 11 del vigente CCNL, rubricato “*Obiettivi e finalità*” ai sensi del quale:

1. *nuovo modello di classificazione persegue la finalità di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.*
2. *sistema di classificazione del personale, di cui al presente contratto, si pone altresì l’obiettivo di aggiornare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane;*

•il successivo art. 12, rubricato “*Classificazione*”, che prevede:

1. *Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:*

- *Area degli Operatori;*
- *Area degli Operatori esperti;*
- *Area degli Istruttori;*
- *Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.*

2. *Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.*

3. *Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell’Allegato A che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse.*

4. *Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.*

5. *I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.*
6. *Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A.*
7. *Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari)";*

DATO ATTO che l'art. 13, recante "Norme di prima applicazione", dispone tra l'altro:

- al comma 1, che "Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL";
- al comma 2, che "Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)";
- al comma 3, che "Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

RICHIAMATI INOLTRE

1. l'art. 78 del CCNL 16.11.2022 ed in particolare il comma 3, secondo il quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1; b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale"; e il comma 5, secondo il quale "Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale";
2. l'art. 79 del medesimo contratto, il cui comma 1-bis stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3";

RAVVISATO CHE:

- l'introduzione del nuovo ordinamento professionale persegue l'obiettivo del rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa degli Enti, consentendo di far fronte alla necessità di nuove professionalità, attualizzando le declaratorie dei profili professionali ai mutati contesti organizzativi;
- al tempo stesso, il nuovo sistema consente di rispondere all'esigenza di valorizzare le competenze acquisite dal personale dipendente;
- le nuove aree si qualificano quali elemento di raccordo logico-funzionale di più mansioni assimilabili per la natura dei contenuti, tenuto conto dei livelli di responsabilità e di capacità professionale richiesti per il loro espletamento;
- le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative;
- ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento;
- i profili professionali descrivono il contenuto delle attribuzioni proprie delle aree;
- gli enti identificano i profili professionali e li collocano nelle aree corrispondenti, nel rispetto delle declaratorie previste;
- gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data della relativa entrata in vigore sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ e proseguono fino a naturale scadenza;

DATO ATTO che:

- per effetto del nuovo CCNL, il personale di Comparto della Giunta Regionale sarà inquadrato nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico e con decorrenza dal 1° aprile 2023, secondo la Tabella B (*"Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione"*) allegata al nuovo CCNL 2019 – 2021, che viene ad ogni buon conto allegata al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (**All. 1**);
- nelle more della revisione del sistema dei profili professionali del personale della Giunta Regionale, anche alla luce delle Linee Guida Interministeriali di cui al Decreto 22 luglio 2022 pubblicato nella G.U. n. 215 del 14.9.2022, recante *"Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"*, la trasposizione nel nuovo sistema avviene con il mantenimento dei profili professionali in possesso di ciascun dipendente alla data del 1° aprile 2023;

ATTESO CHE:

- in proposito, è stata effettuata una ricognizione delle deliberazioni di Giunta Regionale, di seguito riportate, con le quali sono state approvate, nel tempo, le schede delle *job description* dei profili

professionali dell'Amministrazione:

-la D.G.R. n. 871 del 3.10.2001 e s.m.i. *“Approvazione Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di accesso alle prove selettive, nuovi profili professionali relativi a ciascuna categoria di cui al C.C.N.L. sul sistema di classificazione del personale del 31.3.1999”* e allegati;

-la D.G.R. n. 569 del 19.7.2010 e s.m.i. *“Modifiche ed integrazioni all'Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di accesso alle procedure selettive, approvato con delibera di Giunta regionale n. 871 del 3.10.2001 e s.m. e i”* e allegati;

-la D.G.R. n. 895 del 21.12.2012 *“Approvazione delle declaratorie dei profili professionali e dei requisiti d'accesso all'impiego, da impiegare al Centro Funzionale d'Abruzzo e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile”* e allegati;

-la D.G.R. n. 594 del 12.8.2013 *“Parziale modifica ed integrazione, D.G.R. n° 871 del 3.10.2001 e ss.mm. e ii.: “Approvazione Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di accesso alle prove selettive, nuovi profili professionali relativi a ciascuna categoria di cui al C.C.N.L. sul sistema di classificazione del personale del 31.3.1999” e D.G.R. n° 764 del 19.11.2012: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014. Piano assunzioni per l'anno 2012”* e allegati;

-la D.G.R. n. 1019 del 10.12.2015 *“Parziale modifica ed integrazione alla D.G.R. n° 871 del 3.10.2001 e ss.mm. e ii.: recante “Approvazione Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di accesso alle prove selettive, nuovi profili professionali relativi a ciascuna categoria di cui al C.C.N.L. sul sistema di classificazione del personale del 31.3.1999”* e allegati;

-la D.G.R. n. 697 del 27.11.2017 *“D.G.R. n. 471 del 08.09.2017: attivazione procedure ex art. 30 D.Lgs 165/2001 ss.mm. e ii. Approvazione schede Job Description. Parziale modifica D.G.R. n. 13 del 13.01.2014 recante: “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 457 dell'8.6.2001 avente ad oggetto: Disciplina sulla mobilità del personale – criteri e modalità di attuazione. Approvazione”* e allegati;

-la D.G.R. n. 804 dell'11.12.2020 *“D.G.R. 853 del 27 dicembre 2019 – Approvazione Job Description – Specifica su riserve”* e allegati;

-la D.G.R. n. 699 del 9.11.2021 *“D.G.R. n. 697 del 24.11.2017 e s.m.i. Aggiornamento Descrizione delle attività”* e relativi allegati;

-la D.G.R. n. 270 del 27.5.2022 *“Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica”* e allegati;

-la D.G.R. n. 339 del 30.6.2022 *“D.G.R. n. 270 del 27.5.2022. Integrazione descrizione profili professionali”* e allegati;

PRECISATO inoltre che:

•trattandosi di applicazione di previsioni imperative dettate dal CCNL 16.11.2022, non è necessario dare corso ad alcuna modifica dei contratti individuali di lavoro del personale in servizio al 1° aprile

2023, atteso che gli stessi devono considerarsi automaticamente adeguati alle nuove previsioni;

•l'automatismo del nuovo inquadramento non rende necessaria una preventiva relazione sindacale, ferma restando l'esigenza, nell'ambito di un proficuo sistema di relazioni sindacali all'interno dell'Ente, e in una fase di particolare rilevanza come quella relativa all'attuazione del nuovo Contratto, di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. per ogni opportuna informazione;

DATO ATTO che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.di prendere atto delle previsioni del Titolo III, Capo I, artt. 11, 12 e 13 del vigente CCNL Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, relative all'ordinamento professionale e segnatamente al nuovo sistema di classificazione del personale;

2.di dare atto, per l'effetto, dell'inquadramento del personale di Comparto della Giunta Regionale nel nuovo sistema di classificazione, con effetto automatico e con decorrenza dal 1° aprile 2023, secondo la Tabella B ("*Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione*") del nuovo CCNL 2019 – 2021, allegata al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (**All. 1**) e pertanto:

a. il personale inquadrato, alla data del presente provvedimento, nella Cat. D, Posizione Economica D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7 è automaticamente inquadrato, dal 1° aprile 2023, nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

b. il personale inquadrato, alla data del presente provvedimento, nella Cat. C, Posizione Economica C1, C2, C3, C4, C5 e C6 è automaticamente inquadrato, dal 1° aprile 2023, nell'Area degli Istruttori;

c.il personale inquadrato, alla data del presente provvedimento, nella Cat. B3 di accesso, Posizione Economica B3, B4, B5, B6, B7 e B8 nonché nella Cat. B1 di accesso, Posizione Economica B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 è automaticamente inquadrato, dal 1° aprile 2023, nell'Area degli Operatori Esperti;

d.il personale inquadrato, alla data del presente provvedimento, nella Cat. A, Posizione Economica A1, A2, A3, A4, A5 e A6 è automaticamente inquadrato, dal 1° aprile 2023, nell'Area degli Operatori;

3. di dare atto che il trattamento economico del personale in servizio, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale, è definito dal vigente CCNL;
4. di dare atto che gli incarichi di posizione organizzativa in essere presso le strutture della Giunta Regionale alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ e proseguono fino a naturale scadenza;
5. di dare atto che, trattandosi di applicazione di previsioni imperative dettate dal CCNL 16.11.2022, non è necessario dare corso ad alcuna modifica dei contratti individuali di lavoro del personale in servizio al 1° aprile 2023, atteso che gli stessi devono considerarsi automaticamente adeguati alle nuove previsioni;
6. di specificare che, nelle more della revisione del sistema dei profili professionali del personale della Giunta Regionale, la trasposizione nel nuovo sistema avviene con il mantenimento dei profili professionali ad oggi ricoperti da ciascun dipendente;
7. di rinviare a successivo atto – nel rispetto delle relazioni sindacali - la revisione del sistema dei profili professionali della Giunta Regionale, anche alla luce delle Linee Guida Interministeriali di cui al Decreto 22 luglio 2022 pubblicato nella G.U. n. 215 del 14.9.2022, recante *“Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”*,
8. di demandare altresì a successivo provvedimento – sempre nel rispetto delle relazioni sindacali - l'aggiornamento e la revisione dell'attuale Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 210 del 23.4.2019 e s.m.i., recante *C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018. Disciplina dell'Area delle posizioni organizzative. Criterio per il conferimento, la revoca e la graduazione delle P.O.*;
9. di demandare ai competenti Servizi del Dipartimento Risorse l'aggiornamento dei sistemi gestionali in uso agli stessi;
10. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso alle OO.SS. per ogni opportuna informazione;
11. di notificare il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento ed ai Dirigenti dei Servizi Autonomi affinché favoriscano la più ampia diffusione a tutto il personale della Giunta Regionale, ivi incluso quello a tempo determinato ed il personale in servizio presso le Segreterie Politiche;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Dania Aniceti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Bernardini
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Strategia naz.le aree int.; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All. 1 DGR.pdf

Impronta 679191262BC450A57CBC16F08C156F022D04B3024E317DA0AC635138B2BA3A02



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 04/04/2023 10:42:22
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 04/04/2023 11:21:06
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 183 del 31.03.2023

All. 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/all-1-dgr.pdf>

Hash: dda75ad78b0bca1710906dba36b15a6b

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

DETERMINAZIONE DPC022 n. 14

del 7.02.2023

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE

OGGETTO: Decreto Interministeriale Ministero per pe Disabilità di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2022 ad oggetto *“attribuzione alle Regioni e Province Autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità”*

Approvazione fabbisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale del 03.01.2023, con il quale sono state stanziare risorse per incentivare la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell’art. 24, comma 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

CONSIDERATO che alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. “a” del citato Decreto, sono state assegnate risorse pari ad € 259.123,62, al fine di finanziare i suddetti progetti, secondo la specifica modalità indicata nell’art. 3 del richiamato decreto;

RILEVATO che con nota prot. RA/21055 del 19.01.2023 è stato richiesto a tutti i Comuni della Regione di voler comunicare l’ammontare delle risorse necessarie per la progettazione dei suddetti Piani, ed indicate nel contempo - tenuto conto delle limitate risorse assegnate e del ristretto termine di acquisizione del fabbisogno - le modalità di selezione adottate, che si riportano schematicamente:

- priorità per i Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti secondo quanto stabilito dall’art. 3 del richiamato Decreto Ministeriale;
- priorità di ammissione in riferimento all’ordine cronologico di presentazione, con scadenza del termine fissato alla data del 2.02.2023.

ACCERTATO che risultano pervenute in totale n. 94 richieste di finanziamento che, a seguito di istruttoria, sono state suddivise nei tre allegati alla presente Determinazione, come di seguito indicati:

- Allegato 1: Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 finanziabili
- Allegato 2; Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 eccedenti le risorse disponibili
- Allegato 3: Istanze non ammissibili / fuori termine

CONSIDERATO che è necessario approvare i suddetti elenchi, al fine della successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - ai fini della richiesta di trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 31/2013 rubricato “Responsabile del Procedimento”;

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale prot. n. RA/523179 del 09/12/2022;

VISTO altresì, il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA”;

Viste le LL.RR.:

- 29 dicembre 1977 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, che detta “Norme in materia di contabilità regionale”;
- -14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
- 25 marzo 2002 n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

per tutte le motivazioni evidenziate in premessa, qui da intendersi integralmente riportate:

1. **di approvare** gli elenchi elaborati all’esito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di seguito riportati:
Allegato 1: Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 finanziabili
Allegato 2; Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 eccedenti le risorse disponibili
Allegato 3: Istanze non ammissibili / fuori termine.
2. **di trasmettere** la presente Determinazione e relativi allegati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità - ai fini del successivo trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con il richiamato Decreto del 10.10.2022.
3. **di rinviare** a successivi provvedimenti l’approvazione delle modalità di erogazione delle risorse, una volta perfezionato il trasferimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come indicato all’art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale anzidetto.

4. **di pubblicare** la presente determinazione dirigenziale nella Home Page del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Avv. Andrea Liberatore



ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
09.02.2023 16:06:44
GMT+01:00

----- 0 -----

L'Estensore
Claudio La Capruccia

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carlo Legge



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BB5F1734A6C194976E82735FC32383B5673E26FD8B39C5DD87A60B8F57D01577

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: ANDREA LIBERATORE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC022/14
Data determina 07/02/2023
Progressivo 1851/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAD2KTD-129621

PASSWORD FygBH

DATA SCADENZA 09-02-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



Allegati per Determinazione DPC022 n. 14 del 07.02.2023

Allegato 1: Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 finanziabili

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/allegato-1-peba-signed.pdf>

Hash: 634c091a597867576f67b31f52009ef9

Allegato 2; Istanze comuni popolazione 5.000 – 20.000 eccedenti le risorse disponibili

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/allegato-2-peba-signed.pdf>

Hash: b26a33b235d110926acb7c7b09eec8ae

Allegato 3: Istanze non ammissibili / fuori termine

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/allegato-3-peba-signed.pdf>

Hash: 28ef69e5c7ccdd67a60cb9c5cceeefac4

**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO - Tel. 0861/021340 - 0861/021361

*Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti***dpe014@pec.regione.abruzzo.it****DETERMINAZIONE N. 46/DPE014****del 23/03/2023****DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti**SERVIZIO:** Genio Civile Regionale di Teramo**UFFICIO:** Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti**OGGETTO:** Art. 47 del Regolamento Regionale Decreto n.1/ Reg. del 28 marzo 2022. Modifica in favore di **Energy Production Industry Company S.r.l.** della titolarità della concessione di pertinenza idraulica - Fiume **VOMANO** prospiciente le p.lle 29 Foglio 31 e 66 foglio 30, Area Demaniale mq. **101,91 + 71,41 Coperti** sita in comune di Morro D'Oro, uso **canale di derivazione e posizionamento turbina**, atto di concessione **n.9 del 15/09/2021 reg. al n.931 del 16-09-2021**.Pratica n° **TE/C/429****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;**VISTA** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 inerente "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali", in particolare l'art.89 comma 1 lettera f) che conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 37/1994;**VISTA** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";**VISTO** il Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";**VISTO** il Decreto 28 marzo 2022, n. 1/Reg. "Regolamento di attuazione della disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg";**PREMESSO CHE:**

- con atto di concessione **n.9 del 15/09/2021 reg. al n.931 del 16-09-2021** la società Hydrowatt Lombardia S.r.l. è stata riconosciuta titolare della concessione di pertinenza idraulica - Fiume Vomano prospiciente le p.lle 29 Foglio 31 e 66 foglio 30, Area Demaniale mq. 101,91 + 71,41 Coperti sita in comune di Morro D'Oro ad uso canale di derivazione e posizionamento turbina;
- la concessione ha una **durata di 5 anni**, dal 14/09/2021 al 13/09/2026 e che il canone annuo previsto dall'art. 72 della L.R. 6/05 di € 423.23 salvo conguaglio calcolato secondo le disposizioni di cui alla Delibera della G.R.A. n.324 del 26.04.10, da adeguarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT e da pagarsi a rate annuali anticipate.
- Con istanza acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/22484/23 del 20.01.2023, la Ditta Energy Production Industry Company S.r.l. - P.IVA.10537581000 ha presentato richiesta per il subentro nella titolarità della concessione di pertinenza idraulica demaniale sita in sponda sinistra del fiume VOMANO in agro del Comune di MORRO D'ORO, della superficie complessiva di 173.32 m², ad uso Canale di derivazione e posizionamento turbina - Foglio di mappa n. 31-30 a fronte delle part.lle29 e 66 a causa di fusione per incorporazione della Società Hydrowatt Lombardia srl nella Energy Production Industry Company S.r.l.
- la documentazione presentata, con prot. RA/22484/23 del 20.01.2023 e la motivazione addotta risultano conformi a quanto previsto ai sensi dell'art. 47 del Decreto n. 1/REG del 28/03/2022.

CONSIDERATO che con nota n. 58046 del 13.02.2023 Codesto Servizio ha ritenuto procedibile l'istanza acquisita al prot. N. 22141/23 del 20.01.2023 con cui la società Energy Production Industry Company S.r.l. ha

**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO - Tel. 0861/021340 - 0861/021361

*Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti***dpe014@pec.regione.abruzzo.it**

richiesto di subentrare come titolare della concessione di cui alla Determina Direttoriale DC/15 del 17.03.2014, adducendo quale motivazione del subentro la fusione per incorporazione della Società Hydrowatt Lombardia S.r.l. intestataria della concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che l'attuale concessionario la società Hydrowatt Lombardia Srl è in regola con i pagamenti dei canoni della concessione in oggetto;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 20 del 13.03.2023 l'Autorità Concedente, ai sensi dell'art.46 comma 3, del Decreto n.3/Reg.2007, ha adottato il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di derivazione ad uso idroelettrico codice utenza TE/D/816.

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 47 del Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 che dispone "l'Autorità concedente autorizza il subentro, adottando il provvedimento di cambio di titolarità della concessione, con il quale si provvede, altresì ad assegnare al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione, laddove dovuta";

RITENUTO di dover autorizzare il subentro adottando il provvedimento di cambio di titolarità della concessione di pertinenza idraulica di cui in premessa, in favore della Società Energy Production Industry Company S.r.l.

VISTO l'art. 24 della L.R. 77/99 che definisce le competenze ed attribuzioni dei Dirigenti;

D E T E R M I N A**Per tutto quanto in premessa:**

1. che la Società Energy Production Industry Company S.r.l. P.IVA 10537581000 con sede legale in Roma, Via degli Ammiragli n.67, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di pertinenza idraulica TE/C/429 sul Fiume Vomano prospiciente le p.lle 29 Foglio 31 e 66 foglio 30, Area Demaniale mq. 101,91 + 71,41 Coperti sita in comune di Morro D'Oro, per uso canale di derivazione e posizionamento turbina, atto di concessione n.9 del 15/09/2021 reg. al n.931 del 16-09-2021., subordinatamente:
 - i. all'esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla concessione originaria nonché dalle norme successive Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";
 - ii. al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi in relazione all'utenza TE/D/429
2. Il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale è incaricato per quanto di propria competenza per provvedere alla riscossione dei canoni della pertinenza idraulica ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022.
3. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento.

L'Estensore

(Dott.ssa Virginia Di Matteo)

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Responsabile del procedimento

(Dott. Ing. Giancarlo Misantoni)

Firmato Digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/25

DEL 26 aprile 2023

**DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**Ufficio **ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTROLLI IZS**

Oggetto **REGISTRO REGIONALE CONCERNENTE L'ELENCO DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI – REGIONE ABRUZZO – AGGIORNAMENTO DATI LABORATORIO LASER LAB S.R.L. PER CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DA LASER LAB S.R.L. A LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE S.R.L.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n.88 del 7 luglio 2009 che, all'art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

PREMESSO che con D.M. del 22 dicembre 2009 "ACCREDIA" è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che, all'art. 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n.339/93;

RICHIAMATO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo";

ATTESO che la Regione Abruzzo ha recepito il predetto Accordo con propria Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 recante: "Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari";

VISTA la propria precedente determinazione n. DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto "Pubblicazione del registro Regionale concernente l'elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari;

VISTA la propria precedente determinazione n. DG/11/18 del 31.01.2007 ad oggetto "Deliberazione di G.R. n.335 del 6 aprile 2006 - Iscrizione nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, del Laboratorio LASER LAB

s.r.l. avente sede legale ed operativa a Chieti Scalo in Via Custoza 31 (Zona Ind.le);

VISTO l'Accordo sancito, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n.88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" - Rep. Atti 78/CSR dell' 8 luglio 2010;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. DG21/174 del 30 dicembre 2010 il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo senza abrogare le Linee Guida per il riconoscimento dei laboratori fissate dalla richiamata deliberazione di G.R. n.335/2006, che pertanto rimangono valide ed efficaci;

VISTA la propria precedente determinazione n. DPF011/113 del 05.07.2016 ad oggetto "Recepimento Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015, Rep. Atti n.84/CSR recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari";

VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTA la comunicazione acquisita al protocollo regionale in data 13/04/2022 con n. RA/162797, del Dott. Stefano Maggi Legale Rappresentante del laboratorio LASER LAB S.R.L., già iscritto all'albo in oggetto specificato con nr. 13/016/LAB, con la quale viene reso noto il cambio della ragione sociale del laboratorio in parola;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della variazione comunicata dal suddetto laboratorio;

DATO ATTO che nel sito internet di ACCREDIA (www.accredia.it) sono consultabili gli aggiornamenti delle prove accreditate eseguite dai singoli laboratori iscritti;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni riportate in premessa -

1. di prendere atto che la ragione sociale del laboratorio iscritto con il numero 13/016/LAB nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari è variata da LASER LAB S.R.L. a LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE S.R.L.;
2. di aggiornare, per effetto del punto 1, il provvedimento di iscrizione nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari della ditta LABANALYSIS ENVIRONMENTAL SCIENCE S.R.L. per l'impianto sito a San Giovanni Teatino (CH), in Via Bolzano 6/P;
3. di confermare alla ditta di cui al punto 1 per il medesimo impianto il numero di riconoscimento 13/016/LAB. Il Dr. Stefano Maggi, in qualità di Legale Rappresentante della ditta in parola, acquisisce il riconoscimento ed è tenuto a comunicare al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Sanità, per il tramite del SUAP, eventuali variazioni dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;
4. che l'elenco delle prove accreditate del laboratorio è consultabile presso il sito istituzionale di Accredia;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute;
6. di trasmettere una copia del presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Sanità ai sensi dell'art.16 della L.R. n.7 del 10/05/2002;
7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo);
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Abruzzo quale atto di "attribuzione di vantaggio economico" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe Bucciarelli)
Firmato digitalmente

GB/RT/DDAggDati
Cambio RagSocLaserLab

L'ESTENSORE
Roberta Torlone
Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Roberta Torlone
Firmato elettronicamente



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 590 /DPH008

del 18.04.2023

DIPARTIMENTO:	SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO:	Competitività e Internazionalizzazione
UFFICIO:	Competitività
OGGETTO:	<p>POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficiamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41".</p> <p>Approvazione 3° scorrimento della graduatoria di merito <u>Linea di intervento 3</u> con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2021-2027.</p>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la DGR n. 65 del 01.02.2019 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: Avviso Pubblico per erogazione incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza - REG. (UE) n. 651/2014 - Approvazione Linee di indirizzo";
- la Determinazione Dirigenziale n. 49/DPG015 del 08/02/2019 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficiamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41". Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno;
- la Determinazioni Dirigenziali n. 116/DPG015 del 22/03/2019 e n. 262/DPG015 del 10.06.2019, con le quali si è proceduto a rettificare alcuni errori materiali presenti nell' Avviso;
- la Determinazione Direttoriale n. 246/DPG del 03/06/2019, con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso, alla nomina della Commissione di valutazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. 120/DPG015 del 25/02/2020, con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria e relativo impegno di bilancio, pubblicata sul BURAT Ordinario N. 9 del 4 marzo 2020;
- la Determinazione n.267/DPG015 del 2 maggio 2020, pubblicata sul BURAT Ordinario N. 23 del 17 giugno 2020, con la quale è stata approvata lo scorrimento della graduatoria - Linea 2 relativa all' Avviso Pubblico "per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficiamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41";
- la Determinazione n. 552/DPH008 del 16 marzo 2023, pubblicata sul BURAT ordinario n. 14 del 5 aprile 2023, con la quale è stata approvata il 2° scorrimento della graduatoria - Linee 1-2-3 relativa all' Avviso Pubblico "per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficiamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41";

Il Responsabile dell'Ufficio
ADRIANO MARZOLA
 (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio
Nicola COMMITO
 (FIRMATO DIGITALMENTE)

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del Decreto MISE 31.05.2017 n. 115;

RICHIAMATA, inoltre, la DGR n. 342 del 14.06.2021 avente ad oggetto "Programmazione 2014-2020. Indicazioni procedurali per l'attuazione degli interventi ex POR FESR e FSE 2014-2020 e per la definizione del Piano operativo complementare 2014-2020 ex articolo 242 del D.L. 34/2020";

PRESO ATTO che a seguito delle determinazioni dirigenziali di decadenza/revoca dai beneficiari oltre alle fasi di rendicontazione degli interventi ammessi a beneficio si sono generate economie di spesa;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 291 del 10.06.2022 inerente Del. CIPESS 79/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027-assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)". Presa d'atto e definizione disposizioni attuative", con cui è stato approvato, tra l'altro, il Completamento dell'Azione 4.2.1 - Avviso Pubblico "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività IV.2.1: "progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive - REG. (UE) n. 651/2014 - Artt. 38, 40 e 41" per l'importo superiore di € 9.000.000,00 con risorse aggiuntive della programmazione FSC 2021-2027;

RICHIAMATE le norme che regolano l'attuazione degli interventi finanziati con il suddetto contributo di € 9.000.000,00, cui ci si deve attenere, con particolare riferimento alla deliberazione CIPESS 79/2021 con cui sono state assegnate risorse alla Regione Abruzzo a titolo di Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) nel ciclo di programmazione 2021-2027;

DATO ATTO che, l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato quantificato con la richiamata D.G.R. n. 291 del 10.06.2022 in complessivi € 9.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito delle fasi sopra descritte nelle graduatorie Linee di intervento 1-2-3 approvate con determinazione n. 120/DPG015 del 25/02/2020, n. 267/DPG015 del 02/05/2020 e n. 552/DPH008 del 16/03/2023 di cui sopra, è possibile procedere a finanziare le istanze dichiarate idonee e non finanziabili per carenza di fondi con le citate graduatorie per un totale di € 9.000.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso;

RITENUTO necessario procedere pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso, alla predisposizione dello scorrimento della graduatoria di merito della Linea di intervento 3, relativa alle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi, già valutate nel merito dalla Commissione di Valutazione come sopra richiamato, per l'importo di € 9.000.000,00 (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dal seguente elaborato:

➤ **Linea 3** - Elenco delle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi (**Allegato A**);

CONSIDERATO:

- che a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito di cui sopra, si procederà, nei confronti dei potenziali beneficiari collocati in posizione utile nell'Elenco delle istanze ammesse e finanziate, a trasmettere comunicazione di ammissione a beneficio (nelle more della pubblicazione della medesima determinazione sul BURAT) che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115;
- che entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del competente Servizio, pena la decadenza dal contributo, il beneficiario deve confermare la volontà di attuare l'intervento con dichiarazione sottoscritta da inviare a mezzo PEC;

VISTO il cronoprogramma **Allegato B**) al presente atto;

VISTA la DGR n. 188 del 31.03.2023 avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025. VARIAZIONE N. 5-2023 PER ISCRIZIONE DI ENTRATE E DI SPESE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE";

VISTA la DGR n. 189 del 31.03.2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023-2025. VARIAZIONE N. 5-2023 PER ISCRIZIONE DI ENTRATE E DI SPESE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE";

RITENUTO DI IMPEGNARE sul capitolo 12911/1 denominato PROGRAMMAZIONE 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 79/2021 PROGETTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 la SOMMA DI € 9.000.000,00, sugli esercizi 2023- 2024 - 2025;

RITENUTO DI ACCERTARE sul capitolo 44900/1 denominato PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027 ASSEGNAZIONI STATALI DELIBERA CIPESS 79/2021- del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 la somma € 9.000.000,00 sugli esercizi 2023-2024 - 2025;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della D.G.R. n. 291 del 10.06.2022 l'importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato quantificato in complessivi € 9.000.000,00;
2. **DI PROCEDERE**, pertanto ad approvare ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso lo scorrimento della graduatoria Linea di intervento 3, relativa alle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi, già valutate nel merito dalla Commissione di Valutazione come sopra richiamato, per l'importo di € 9.000.000,00 (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dal seguente elaborato:
 - **Linea 3** - Elenco delle candidature ammesse finanziabili e non finanziabili per mancanza di fondi (**Allegato A**);
3. **DI DARE ATTO** che entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della concessione, per consentire la conferma della registrazione su RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione a mezzo PEC, la volontà di attuare l'intervento, ai sensi dell'Art. 16, comma 1 dell'Avviso pubblico;
4. **DI IMPEGNARE**, visto il cronoprogramma **Allegato B**), sul capitolo 12911/1 denominato PROGRAMMAZIONE 2021-2027 - DELIBERA CIPESS 79/2021 PROGETTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 la SOMMA DI € 9.000.000,00, sugli esercizi 2023- 2024 - 2025;
5. **DI ACCERTARE** sul capitolo 44900/1 denominato PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027 ASSEGNAZIONI STATALI DELIBERA CIPESS 79/2021- del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 la somma € 9.000.000,00 sugli esercizi 2023- 2024 - 2025;
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della vigente normativa in materia;
7. **DI DARE ATTO CHE:**
 - l'Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, Servizio Competitività e Internazionalizzazione, con sede in via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara;
 - il responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014/20 è il Dirigente del Servizio Competitività e Internazionalizzazione;
 - avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. **DI TRASMETTERE**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
 - Servizio DPB014 - Bilancio Ragioneria;
 - Servizio DPA002 - Programmazione Nazionale;
 - al Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
 - alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell'URP e sul B.U.R.A.T.

Allegati per Determinazione n. 590/DPH008 del 18.04.2023

Allegato A

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/all-elenco-delle-candidature-amm>

Hash: 8756ac08e57a4cb8996db275a6f30fc0

Allegato B

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-04-27/all-b-cronoprogramma-di-spesa-f>

Hash: 396433c08cf4c4657b02f633a4c81d0f

CITTA' DI ALBA ADRIATICA**PROVINCIA DI TERAMO****ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL
28/04/2016.****OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SUB-
COMPARTO 1 COMPARTO 2 SETTORE F IN VIA DEL
BIANCOSPINO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

..... OMISSIS.....

DELIBERA

- 1 Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua;

- 2 Di approvare come in effetti approva il Piano di Lottizzazione presentato dalla Ditta GASPARRONI Renato e GASPARRONI Generino, riguardante l'attuazione del Sub-Comparto 1 del Comparto 2 Settore F, denominato "HOUSE 2010, in Via del Biancospino, composto dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa – Norme tecniche di attuazione;

TAV. 1- Trasposizione su P.R.G. e perimetrazione dell'area;

TAV. 2- Planimetria generale quotata - Planovolumetrico;

TAV. 3- Profili e quote altimetriche di progetto;

TAV. 4- Schemi tipologici e destinazioni d'uso;

TAV. 5- Opere di urbanizzazione – Linee acque bianche e nere;

TAV. 6- Opere di urbanizzazione – Pubblica illuminazione, Impianto di irrigazione aree verdi;

TAV. Int.- Individuazione delle cessioni;

Computo Metrico;

Perizia Giurata;

Autocertificazione delle proprietà;

Schema di convenzione;

Relazione geologica;

3 Di stabilire le seguenti prescrizioni:

- le eventuali recinzioni dovranno essere allineate sulle parti estreme delle cessioni per aree pubbliche;

- sugli incroci stradali dovrà essere rispettato un raggio di curvatura conforme alle norme del codice della strada ed alle indicazioni dell'amm.ne comunale;

- gli accessi carrabili devono essere arretrati dalla viabilità come da normativa vigente;

- le opere di urbanizzazione primaria devono essere conformate ai materiali e alle previsioni dei comparti già convenzionati, (cordoli in travertino, pali d'illuminazione e quant'altro);

- prima del ritiro del titolo edilizio per le opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno rimettere il computo metrico estimativo aggiornato al vigente prezzario regionale ed alle suddette prescrizioni e polizza fidejussoria a garanzia dell'importo delle opere.

- dovranno essere rispettate le prescrizioni dimensionali e costruttive dei vari enti erogatori (enel, telecom, ruzzo, ecc...)

- l'illuminazione pubblica deve essere progettata ai sensi della L.R. n. 12/2005 del regolamento comunale vigente sull'inquinamento luminoso;

- deve essere garantito il superamento delle barriere architettoniche per i percorsi pedonali dei marciapiedi e delle zone pubbliche;

4 Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio per l'espletamento dei successivi e conseguenti atti amministrativi;

5 Di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica per quindici giorni consecutivi;

Con separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha avuto il seguente risultato: presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16 (unanimità), contrari //, astenuti // il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to BIZZARRI ANTONIO

IL SEGRETARIO

F.to RICUCCI DOTT.SSA MARIA CARMELA

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**PROVINCIA DI TERAMO****SETTORE I – SERVIZIO I “GOVERNO DEL TERRITORIO”**

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANO COMPLESSO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO COMMERCIALE IN VARIANTE AL PRG DA PARTE DELLA SOCIETÀ BRICK SRL”

IL DIRIGENTE

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

Visto l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente approvata la “Variante parziale al PRG vigente finalizzata alla realizzazione del Programma Urbano Complesso avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un edificio commerciale in variante al PRG da parte della società Brick Srl” – Approvazione”;

che la suddetta variante avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale sono depositati presso gli uffici comunali e pubblicati in amministrazione trasparente.

Il Dirigente

Ing. Claudio Di Ventura

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**PROVINCIA DI TERAMO****SETTORE I – SERVIZIO I “GOVERNO DEL TERRITORIO”****AVVISO DI DEPOSITO**

VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG (ARTT. 5 E 22) DELLA CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1983.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

Vista la Legge 17/08/1942, n. 1150;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05/04/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12/04/1983 n. 18 e ss. mm. e ii., la variante alle N.T.A. del P.R.G. (artt. 5 e 22) della Città di Roseto degli Abruzzi;

che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12/04/1983 e ss. mm. e ii., la delibera di adozione e gli elaborati della variante al P.R.G. sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nel Palazzo Comunale (c/o Settore I – Governo del Territorio) per **quarantacinque giorni** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T., e scaricabili dal sito web del Comune di Roseto degli Abruzzi – Amministrazione Trasparente;

che entro il periodo di deposito chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii.; detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio.

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Il Dirigente

Ing. Claudio Di Ventura

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**AVVISO**

Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale in ordine a quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 24 del P.A.I. dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, in esito alle attività conoscitive e di verifica condotte nell'ambito del vigente accordo con il *Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016* ha proposto l'aggiornamento dell'Assetto Idrogeologico del citato Piano emanando i seguenti decreti di proposta di aggiornamento nei Comuni di seguito elencati:

- D.S. 47 del 28/03/2023 - Comune di Montereale (AQ): areali n. AI232 (loc. CASTELLO), AI237 (loc. TORRALE), AI238 (loc. CESAPROBA);
- D.S. 48 del 28/03/2023 - Comune di Valle Castellana (TE): areale n. AI189 (loc. C. SBRACCIA);
- D.S. 49 del 28/03/2023 - Comune di Capitignano (AQ): areale n. AI231 (loc. CAPITIGNANO);
- D.S. 50 del 28/03/2023 - Comune di Farindola (PE): areali n. AI210 (loc. MACCHIE), AI211 (loc. C.SE COLETTI);
- D.S. 51 del 28/03/2023 - Comune di Castelli (TE): areali n. AI212 (loc. CARANELLI), AI213 (loc. STAB.TO S.P.I.C.A), AI214 (loc. COCCIONI);
- D.S. 52 del 28/03/2023 - Comune di Campi (TE): areali n. AI190 (loc. GUAZZANO), AI191 (loc. C. MALONI), AI196 (loc. ROIANO);
- D.S. 53 del 28/03/2023 - Comune di Crognaleto (TE): areali n. AI205 (loc. COLLE), AI206 (loc. F.TE COLINA), AI207 (loc. VALLE VIGNE), AI208 (loc. FRATTOLI), AI209 (loc. CERRETO);
- D.S. 54 del 28/03/2023 - Comune di Tossicia (TE): areali n. AI222 (loc. PADULI), AI223 (loc. TOSSICIA);
- D.S. 55 del 28/03/2023 - Comune di Torricella Sicura (TE): areali n. AI197 (loc. SCIARRA), AI198 (loc. COLLE SANSONESCO);
- D.S. 56 del 28/03/2023 - Comune di Rocca Santa Maria (TE): areali n. AI200 (loc. MACCHIA S. CECILIA), AI201 (loc. FUSTAGNANO), AI239 (loc. TEVERE);
- D.S. 57 del 28/03/2023 - Comuni di Cortino (TE) e di Teramo (TE): areali n. AI202 (loc. F.TE PANTANO), AI204 (loc. CASALE);
- D.S. 58 del 28/03/2023 - Comune di Teramo (TE) e di Cortino (TE): areali n. AI192 (loc. C.LE CEPPATA), AI193 (loc. MASS.A CASTELLANA), AI194 (loc. COSTE S.

AGOSTINO), AI195 (loc. T. CARTECCHIO), AI199 (loc. MASS.A DI MARCELLI), AI203 (loc. C.SE CUNETTA);

- D.S. 59 del 28/03/2023 - Comune di Castel Castagna (TE): areale n. AI218 (loc. VILLA RUZZI);
- D.S. 60 del 28/03/2023 - Comune di Fano Adriano (TE): areale n. AI230 (loc. VALLONE);
- D.S. 61 del 28/03/2023 - Comune di Montorio al Vomano (TE): areali n. AI219 (loc. LEOGNANO), AI220 (loc. C.SE CAMPI), AI221 (loc. MONTORIO AL VOMANO);
- D.S. 62 del 28/03/2023 - Comune di Pietracamela (TE): areali n. AI228 (loc. LE FONTI), AI229 (loc. CAPO LE VENE);
- D.S. 63 del 28/03/2023 - Comune di Pizzoli (AQ): areale n. AI235 (loc. VALLICELLA);
- D.S. 64 del 28/03/2023 - Comuni dell'Aquila (AQ) e di Pizzoli (AQ): areale n. AI236 (loc. P.TE LE PESCHINE);
- D.S. 65 del 28/03/2023 - Comune di Barete (AQ) e di Pizzoli (AQ): areali n. AI233 (loc. S. VITO), AI234 (loc. BARETE);
- D.S. 66 del 28/03/2023 - Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE): areali n. AI215 (loc. F.SO RIPETA), AI216 (loc. S. MASSIMO), AI217 (loc. C.LE DELLA FORTEZZA), AI224 (loc. CAMPO GIOVE), AI225 (loc. CERISETO), AI226 (loc. C.LE CERRETO), AI227 (loc. C.LE RICCIONE);

pubblicati integralmente nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale al seguente *link*:

<https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacino-idrografico/bacini-regionali-abruzzesi-e-interregionale-sangro/piano-stralcio-difesa-alluvioni/atti-di-modifica-del-pai-e-del-psda-dei-bacini-ab/decreti-segretariali-di-proposta-aggiornamento-del-pai-bacini-abruzzesi-e-bacino-sangro>

Per giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso la documentazione relativa ai suindicati decreti è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, Regione Abruzzo, nelle Provincie e nei Comuni territorialmente interessati. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni alle proposte di modificazione del P.A.I. di cui sopra all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Il Segretario generale
Prof. ing. Marco Casini



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 – Roma (c.f.: 01585570581)

Il sottoscritto a norma del D.P.R. 327/2001 e s.m. ed int., rende noto che con Decreti prot. n. 3/2023 e 4/2023 il Dirigente dell'Ufficio ha disposto l'espropriazione e l'asservimento degli immobili in Comune di Popoli e Teramo di proprietà delle ditte sottoelencate occorrenti per i lavori di realizzazione di opera sostitutiva unica "Sottovia carrabile e pedonale al km 52+105", per la soppressione del passaggio a livello al km 52+017 della linea Pescara - Sulmona, nel Comune di Popoli e soppressione di n. 4 passaggi a livello ai km 22+784 / 22+905 / 23+253 / 23+466 in comune di Teramo della linea Giulianova – Teramo. A favore del **Comune di Popoli** (immobili siti nel Comune di Popoli): Espr. della part. 1829 F. 32 orto irriguo. mq 94 di propr. D'Amato Concezio e Santangelo Marina, ind. Espr. 9.928,00 €; Espr. della part. P.la 1831 F. 32 corte mq 540 di propr. Comune ai seguenti condomini: Forcucci Luciana, Gagliardi Federica e Gagliardi Guerino, ind. Espr. 4.437,00 €, Gentile Antonio Giuseppe, Gentile Marco e Giammarco Anna Vincenza, ind. Espr. 4.437,00 €, Comune di Popoli indennità non corrisposta come da Convenzione (delibera C.C. n. 10 del 2016); Di Giacomandrea Carla, Di Giacomandrea Daniela, Di Giacomandrea Luciana, Di Giacomandrea Marina, Di Giacomandrea Morena, Di Giacomandrea Rina Olga ind. Espr. 4.437,00 €, Bolgioni Maria ind. Espr. 4.437,00 €, Di Scipio Dario, ind. Espr. 4.437,00 €, Girerd Annie ind. Espr. 4.437,00 €, Costantini Odilio ind. Espr. 4.437,00 €, Biancone Ettore, Biancone Maria, Biancone Marianna, Biancone Novelia, Mancini Gianna ind. Espr. 4.437,00 €, Concordia Luca ind. Espr. 4.437,00 €; Espr. della part. 1833 F. 32 orto irriguo. mq 18 e part. 1806 del F. 31 orto irr. 326 mq di propr. Forcucci Daniele e Di Francescantonio Anna, ind. Espr. 33.451,00 €; Espr. delle part.le 1107, 1108, 1117 F. 10 orto irriguo mq complessivi 486 di propr. D'Amato Lolymar Del Valle e Di Nunzio Serafino, ind. Espr. 58.136,67 €; Espr. delle part.le 1110, 1109, 1118 e 1119 F. 10 orto irriguo mq complessivi 840 di propr. D'Alessandro Emilia, D'Alessandro Ersilia, D'Alessandro Marco e Iafolla Giovanni, ind. Espr. 91.067,00 €; Espr. della part. P.la 1120 F. 10 Area Urbana mq 25 di propr. Cavaliere Maria Stella, ind. Espr. 4.977,00 €; Espr. della part. P.la 1111 F. 10 Area Urbana mq 102 di propr. Comune ai seguenti condomini: Iannarelli Anna, ind. Espr. 1.118,55 €, Ventura Giuseppe, ind. Espr. 1.118,55 €, Damiani Bonifacio, Damiani Donatangelo, Damiani Rosamarie, Damiani Victor Hugo ind. Espr. 1.121,43€, D'Amato Daniela, Piccinini Emma e D'Amato Violetta Fiorinda, ind. Espr. 2.237,09 €, Franceschilli Elenio e Zaino Angela, ind. Espr. 1.118,55 €, Martini Maria Desideria, ind. Espr. 1.118,55 €, Zaino Naide, ind. Espr. 1.118,55 €, D'Amato Ardesia Domenica, Federico Fabrizio, Federico Tiziana, ind. Espr. 1.118,55 €, Corazzini Antonella e Corazzini Marco, ind. Espr. 1.121,43 €, Di Francescantonio Bonifacio, ind. Espr. 1.119,99 €, Paolini Alfredo, ind. Espr. 1.118,55 €; A favore del **Comune di Teramo** (Immobili siti nel comune di Teramo) : Espr. delle part.le 1769, 1770 e 368 F. 65 Semin Arb. per 240 Mq complessivi di propr. Melozzi Angelo, ind. Espr. 2.668,00 €; Espr. della part. 77 F. 65 seminativo per mq 270 di propr. Di Marcello Teresa e Mastrosanti Adriana, ind. Espr. 2.910,00 €; Espr. delle part.le 1530 F. 56 Semin. 113 Mq e 354 F. 56 Semin. arb. per 330 Mq di propr. Giordani Giuseppina, ind. Espr. 3.816,25 €; Espr. delle part.le 772, 1787, 1775, 1776, 1778, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1828, 1774 F. 65 Semin. arb. per Mq 8.724 complessivi di propr. Azienda Unità Sanitaria Locale, ind. Espr. 196.426,00 €; Espr. delle part.le 1534 F. 56 Semin. arb. 787 Mq e 1532 F. 56 Uliveto per 756 Mq di propr. M.F. S.n.c. di Salvi Fabrizio & C., ind. Espr. 80.711,00 €; Espr. della part. 1814 F. 65 Area Urbana per 124 Mq e part. 370 F. 65 Incolt. Ster. 60 Mq di propr. Tancredi Carlo e Tancredi Maria, ind. Espr. 1.907,00 €; Espr. delle part.le 1738 e 1739 F. 65 Area Urbana 838 Mq complessivi di propr. Tancredi Carlo, ind. Espr. 8.685,00 €; Espr. delle part.le 1815 e 1816 F. 65 Seminativo 430 Mq complessivi di propr. Mando Romolo, ind. Espr. 4.102,00 €; Espr. delle part.le 1817 F. 65 Area Urbana di mq 43 e part. 1818 F. 65 Semin Arb. di mq 123 di propr. Immobiliare Mediterranea di Vittorio Marozzi e C. S.r.l., ind. Espr. 4.196,00 €; Espr. delle part.le 1736, 1737 e 773 F. 65 Seminativo Arbor. 280 Mq complessivi di propr. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., ind. Espr. non corrisposta. Avverso il decreto si potrà ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Ancona

Il Dirigente dell'Ufficio
Territoriale per le espropriazioni
Ing. Emilio Convertino

Estratto del ricorso e del pedissequo decreto per usucapione speciale – Procedimento n. 261/2023 r.g. del Tribunale di Avezzano

Con ricorso iscritto al n. 261/2023 R.G. del Tribunale di Avezzano, è stato chiesto il riconoscimento di avvenuta usucapione speciale, ex art. 3 Legge 346/1976 e art. 1159 bis C.C., del terreno agricolo sito in Comune di Luco dei Marsi e distinto in Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 2 particella n. 1125. Il Giudice ha disposto con decreto l'affissione di ricorso e decreto per 90 giorni nell'Albo del Comune di Luco dei Marsi e del Tribunale di Avezzano, la sua pubblicazione per estratto sul B.U. Regione Abruzzo e la notifica a coloro che risultano titolari di diritti reali sull'immobile, fissando l'udienza del 18/1/2024 per la verifica di tali incombenti. Avverso tale richiesta di riconoscimento di proprietà può essere proposta opposizione dinanzi il Tribunale di Avezzano entro 90 giorni dalla data di notificazione, di affissione o di pubblicazione.



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it